

TI_GERICHTE 11.2004.124 vom 12. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.124

FR: TI_GERICHTE 11.2004.124 du 12 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.124 del 12 novembre 2004

Regeste

beneficio d'inventario: proroga del termine per decidere l'accettazione dell'eredità

Erwägungen

E. 1

L'art. 587 CC stabilisce che, chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità (cpv. 1). Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi (cpv. 2). L'invito a pronunciarsi sull'accettazione dell'eredità è emanato con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 12 e art. 3 LAC). Ciò vale anche per la fissazione di un nuovo termine (cfr. art. 94 cpv. 2 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'art. 370 cpv. 1 CPC), non una mera ordinanza (come reputa implicitamente il primo giudice) o un decreto (come sostiene l'appellante), impugnabile come tale entro 10 giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

E. 2

L'appellante sostiene che in virtù del principio inquisitorio che disciplina la procedura sommaria non contenziosa, prima di decidere sull'istanza di proroga il Pretore avrebbe dovuto sentirla, domandare informazioni al Procuratore pubblico, raccogliere informazioni dai creditori ed esaminare gli atti in possesso del suo legale. La doglianza cade nel vuoto. Certo, la procedura di volontaria giurisdizione è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), ma ciò non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né tanto meno le esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a loro conoscenza o impone al giudice di rimediare a negligenze istruttorie (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Nella fattispecie l'appellante avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni e i suoi mezzi di prova davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1997 pag. 136). In realtà essa nemmeno indica quale elemento di rilievo ai fini del giudizio sarebbe dovuto emergere dalle indagini che il Pretore non ha svolto. Al proposito l'appello non merita quindi ulteriore disamina.

E. 3

Il Pretore ha rifiutato di concedere un nuovo termine, in concreto, con l'argomento che “il termine, fissato il 7 luglio 2004 e scadente il 30 settembre, voleva essere un'ennesima ma ultima possibilità per l'erede di effettuare le sue valutazioni e procedere alle sue scelte”. Egli ha sottolineato che se da un lato le incertezze circa gli attivi della successione, dovuti al sequestro della magistratura penale, avevano giustificato la reiterata protrazione del

termine, dall'altro andavano considerati anche i legittimi interessi dei creditori, onde il diniego di ulteriori dilazioni. L'appellante obietta che l'ulteriore proroga da lei richiesta non è contraria agli interessi dei creditori, non trovandosi tra costoro persone fisiche o giuridiche cui l'attesa causerebbe particolari disagi. Essa rammenta che, qualora si giungesse al dissequestro dei conti bancari, la successione sarebbe senz'altro in attivo e sostiene che il conferimento di un nuovo termine non serve “per trovare un criterio affidabile di valutazione”, bensì “a ristabilire il diritto, sanando il vizio di procedura causato dal Procuratore pubblico con la violazione del principio di celerità”.

E. 4

Come si è visto, quando la richiesta sia giustificata dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per deliberare sull'accettazione dell'eredità (art. 587 cpv. 2 CC). Giustificate sono circostanze idonee a influire sulla decisione dell'erede. Se l'eredità è – comunque sia – in attivo, non si legittima alcun termine supplementare. Se sono in discussione, invece, poste dell'inventario decisive per la solvibilità della successione, il conferimento di un nuovo termine può anche imporsi, non apparendo ragionevole che gli eredi decidano senza affidabile criterio sull'accettazione di un'eredità suscettibile di essere oberata (Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 8 ad art. 587 con richiami di dottrina). Ciò vale anche nel caso in cui si attenda l'esito di un processo civile inerente a beni della successione (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 5 ad art. 587 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 3 ad art. 587 CC; Solothurnische Gerichtspraxis 1998 pag. 5). Nel valutare i requisiti dell'art. 587 cpv. 2 CC l'autorità apprezza caso per caso se, tenuto conto degli interessi in gioco, sussista la ragionevole prospettiva che in esito a una protrazione del termine di riflessione gli eredi accettino la successione (Wissmann, op. cit., n. 8 in fine ad art. 587 CC). Che gli eredi non ripudino la successione giova ai creditori. Per tacere del fatto però che in concreto l'appellante ha già dichiarato di rinunciare all'eredità nell'ipotesi in cui il presente appello fosse respinto, in linea di principio una dilazione di oltre quattro mesi non entra in linea di conto (Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 587 CC con riferimenti; Rep. 1998 pag. 193). E nel caso in esame l'appellante ha già beneficiato di protrazioni per oltre 15 mesi rispetto alla scadenza originaria. È vero che l'incresciosa situazione non le è imputabile. Sta di fatto però che nessuno è in grado di prevedere oggi quando una decisione sull'eventuale dissequestro dei conti bancari potrebbe intervenire. Lo stesso Procuratore pubblico stima, anzi, che al riguardo i tempi d'attesa siano “piuttosto lunghi” (lettera del 15 ottobre 2004 all'avv. _____).

E. 5

Nelle circostanze descritte, non sussistendo una ragionevole prospettiva in merito alla durata né tanto meno all'esito del dissequestro, i creditori non possono essere lasciati in un'attesa sine die. Si può comprendere che l'appellante miri a lasciare tutto in sospenso fino al termine del procedimento penale, ma – si ripete – ciò non può essere seriamente preteso dai creditori, ancorché tra di loro vi sia chi non subisca particolare disagio. Del resto, contrariamente a quanto l'interessata afferma (appello, pag. 3 a metà), taluni di essi hanno già sollecitato la continuazione della procedura (lettere dell'Istituto delle assicurazioni sociali e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, nella cartella rossa). Fra gli elementi da ponderare ai fini di una proroga del termine, inoltre, vi è quello di sapere se altri eredi siano stati in grado di decidere senza ulteriori indugi (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 7 ad art. 587 CC). Ora, nella fattispecie tre dei quattro eredi legittimi hanno ormai rinunciato alla

successione (sopra, consid. D). Concedere un'ulteriore proroga all'interessata non è dunque più possibile. Si aggiunga che, a norma dell'art. 573 cpv. 1 CC, l'eredità cui hanno rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è bensì liquidata dall'Ufficio dei fallimenti (ciò che il Pretore, come detto, ha ordinato il 7 ottobre 2004: sopra, lett. G), ma che a liquidazione conclusa quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC). L'appellante non pretende che nel compendio successorio figurino beni cui essa sia particolarmente legata dal profilo personale o affettivo. La liquidazione disposta dal Pretore non appare quindi pregiudicarla nei suoi interessi materiali. Ciò depono, una volta di più, per la fondatezza della decisione impugnata.

E. 6

L'emanazione del giudizio odierno rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello non essendo stato oggetto di intimazione, non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione all' . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.